DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — LUNEDÌ 9 GENNAIO — **NUM. 6**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874 N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Per disposizione Ministeriale del 7 gennaio la direzione della Gazzetta Ufficiale *è stata temporaneamente assunta dal cav. avv. Augusto Borselli, incaricato della direzione dei servizi della Segreteria Generale al Ministero dell'Interno. Si prega quindi di far pervenire direttamente all'indirizzo del detto cav. Borselli, al Ministero, tutti gli atti e le comunicazioni per la relativa pubblicazione.*

Nulla è innovato per gli annunzi a pagamento, i quali devono, come per lo addietro, essere mandati all'Amministrazione del giornale.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Anniversario *della morte di Re Vittorio Emanuele II* — **Presentazione a S. M.** *delle lettere che accreditano l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di S. M. la Regina Reggente di Spagna* — **Camera dei deputati**: *Convocazione per il giorno 18 corrente — Ordine del giorno* — **Leggi e Decreti**: **R. decreto** *numero 5140 (Serie 3ª), che approva il ruolo organico del personale dei lazzaretti marittimi* — **R. decreto** *n. 5141 (Serie 3ª), che approva l'annesso regolamento organico del R. Istituto femminile di Santa Giulia in Livorno* — **R. decreto** *n. 5143 (Serie 3ª), che approva l'annessa convenzione per la concessione di una ferrovia da Roma a Nemi* — **R. decreto** *num. MMDCCLXXXV (Serie 3ª parte supplementare), che costituisce in sezione elettorale commerciale autonoma il comune di Nusco* — **Ministero delle Finanze**: *Decreto Ministeriale che fissa la lista di merito dei vincitori del concorso a n. 45 posti di ingegnere nel personale tecnico di finanza* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti**: *Disposizioni fatte nel personale giudiziario* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio**: *Risultato di concorsi* — **Direzione Generale del Debito Pubblico**: *Rettifica d'intestazione* — **Direzione Generale dei Telegrafi**: *Avvisi* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio**: *Elenco degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nella prima quindicina di dicembre 1887.*

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' **Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale Borsa di Roma.*

PARTE UFFICIALE

Questa mane, ricorrendo il decimo anniversario della morte del Gran Re Vittorio Emanuele II, primo fattore dell'unità e dell'indipendenza italiana, le LL. MM. il Re e la Regina, seguite dai componenti le Loro Case, recavansi prima delle otto al Pantheon, ed assistevano alla messa funebre celebrata in suffragio della imperitura memoria del Padre della Patria.

Le Loro Maestà furono ricevute dai veterani che erano di guardia alla tomba dell'Augusto Monarca.

Sua Maestà il Re ricevette ieri, 8 gennaio, alle due e mezzo pomeridiane, in udienza solenne, S. E. il Conte de Rascon, il quale presentò alla Maestà Sua le lettere di S. M. la Regina Reggente di Spagna che lo accreditano presso la Sua Reale persona in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata in pubblica seduta il giorno di mercoledì 18 corrente alle ore 2 pomeridiane.

Ordine del giorno:

1. — Sorteggio degli Uffici.
2. — Verificazione di poteri: 2º Collegio di Pavia (Bottini).
3. — Discussione dei disegni di legge per autorizzazione e divieto a provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887, il limite medio raggiunto nel triennio precedente. (22, 23, 24, 25, 26, 27).
4. — Seguito della discussione del disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare, legnare, nelle provincie ex-pontificie. (8).

Discussione dei disegni di legge:

5. — Modificazioni al testo unico delle leggi per impedire la diffusione della fillossera. (9).
6. — Concorso speciale ai posti di sottotenenti nelle armi di artiglieria e genio per gli anni 1888-89. (62).
7. — Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero. (54).

Gli Uffici sono convocati il successivo giovedì 19, alle ore 11 antimeridiane, col seguente ordine del giorno:

1. — Costituzione dell'Ufficio.

Esame dei disegni di legge:

2. — Provvedimenti concernenti l'emigrazione. (85).
3 — Riordinamento degli Istituti di emissione. (12).
4. — Pensioni degli impiegati civili e militari e costituzione della Cassa pensioni. (16).

Roma, 9 gennaio 1888.

Il Presidente: G. Biancheri.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5140** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge n. 4643, in data 5 luglio 1887, che stabilisce, a datare dal primo del detto mese, il passag-

gio dei lazzaretti marittimi dalla dipendenza del Ministero della Marina a quella del Ministero dell'Interno;

Visto il Regio decreto in data 24 luglio 1887, che autorizza il passaggio dei fondi destinati a tale servizio dal bilancio del Ministero della Marina a quello del Ministero dell'Interno, esercizio 1887-88;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ruolo organico del personale dei lazzaretti marittimi viene stabilito come segue:

Grado	Stipendio	Numero dei posti	Ammontare degli stipendi
Medici direttori di lazzaretto . .	maximum L. 3000 minimum » 2200	2	6,000
Medici supplenti di lazzaretto. .	maximum » 1800 minimum » 1500	2	3,600
Capi guardie di sanità	. . . . » 1200	3	3,600
Guardie sanitarie	. . . . » 800	6	4,800
		13	18,000

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Num. **5141** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del dì 11 gennaio 1885, numero 3009, con cui fu dichiarato Istituto pubblico educativo il Conservatorio femminile di Santa Giulia o altrimenti detto del Paradisino in Livorno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento organico pel R. Istituto femminile di Santa Giulia in Livorno, composto di sei capi suddivisi in 28 articoli, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal predetto Nostro Ministro.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie a quelle nel regolamento stesso contenute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

STATUTO ORGANICO *dell'Istituto femminile di Santa Giulia (detto del Paradisino) di Livorno.*

CAPO PRIMO.

Natura e scopo dell'Istituto.

Articolo 1.

L'Istituto femminile di Santa Giulia, o altrimenti detto Scuola del Paradisino in Livorno, dipende, quale Istituto pubblico educativo, dal Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 2.

Esso ha il fine di provvedere all'educazione e all'istruzione gratuite e semi gratuite, di fanciulle appartenenti alle diverse gradazioni sociali, nei limiti e colle norme stabilite dal presente Statuto.

Articolo 3.

Al mantenimento dell'Istituto servono gli assegni annui stanziati a carico del bilancio del comune, quello dell'Opera pia Sardi, e l'altro già a carico del patrimonio ecclesiastico, in ordine al Sovrano rescritto del 5 novembre 1817; gli onorari delle alunne paganti, i redditi provenienti da lasciti o donazioni di privati e da qualsiasi altra sorgente, ed i sussidi eventuali del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO SECONDO.

Governo e amministrazione dell'Istituto.

Articolo 4.

Il governo e la direzione dell'Istituto sono delegati ad una Commissione amministrativa composta di un presidente e due consiglieri, giusta quanto dispone il Regio Decreto del 19 giugno 1881.

Articolo 5.

Il presidente e i consiglieri della Commissione amministrativa saranno nominati con Decreto Reale, resteranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Articolo 6.

La Commissione ha le seguenti attribuzioni:

a) cura, giovandosi del collegio delle maestre, tutto quanto si attiene all'andamento delle scuole, all'ordinamento e al progresso degli studi;

b) delibera, sentita la direttrice, sull'ammissione delle alunne nell'Istituto;

c) forma ogni anno il bilancio di previsione per l'anno seguente e non più tardi del mese di novembre lo sottopone all'esame del Consiglio provinciale scolastico che lo rassegna poi al Ministero per la sua approvazione;

d) entro il mese di marzo rende il conto consuntivo dell'esercizio precedente allo stesso Consiglio provinciale scolastico, il quale deve poi darne comunicazione al ministero;

e) dà parere sulle azioni da promuoversi, sui giudizi da sostenere, sulle azioni da abbandonare, sull'accettazione di lasciti e doni, sui contratti di qualunque genere da stipularsi e sulle transazioni che stimi convenienti agl'interessi dell'Istituto;

f) propone all'approvazione del ministero il personale insegnante e di amministrazione;

g) vigila le scuole, esamina i progressi delle alunne e fa relazione al ministero alla fine di ciascun anno sull'andamento economico e morale dell'Istituto.

Articolo 7.

Alle tornate della Commissione può essere invitata la direttrice la quale avrà voto consultivo soltanto.

Deputazione.

Articolo 8.

La Commissione delega ogni anno fra i due consiglieri nominati

dal Ministero, uno per curare più direttamente l'amministrazione e la disciplina, l'altro la scuola e l'istruzione.

Articolo 9.

Il consigliere deputato per l'amministrazione provvede agli atti di ordinaria gestione interna dell'Istituto, compila e presenta alla Commissione il conto presuntivo e consuntivo; esamina le domande di ammissione delle alunne e ne riferisce alla Commissione, alla quale deve pure riferire e dar ragione dei provvedimenti provvisoriamente adottati d'urgenza, così nelle gravi questioni d'ordine amministrativo e disciplinare, come le assunzioni e licenziamento del personale di basso servizio.

Articolo 10.

Il consigliere deputato per l'istruzione invigila insieme colla direttrice le scuole, mantiene l'osservanza dell'orario ed informa la Commissione dell'andamento degli studi e di quanto possa riguardare il personale prepostovi.

Articolo 11.

I due consiglieri deputati possono reciprocamente supplirsi per brevi assenze ed hanno facoltà di deliberare in comune nei casi urgenti e di maggiore gravità.

CAPO TERZO

Personale Educativo.

Articolo 12.

Sotto la immediata dipendenza del Ministero ed in conformità del regolamento di cui è cenno all'articolo 28, presiede all'azienda interna dell'Istituto una direttrice.

Essa nell'esercizio delle sue funzioni dovrà procedere d'accordo con la Commissione amministrativa, specialmente per quanto concerne la direzione interna, la parte disciplinare ed il governo generale dello Istituto.

Articolo 13.

Soggette alla direttrice attendono alla educazione e alla istruzione delle alunne le maestre e sotto maestre di cui al ruolo organico annesso al presente statuto.

Articolo 14.

La direttrice è nominata con decreto reale su proposta del Ministero, le maestre e sotto maestre dal Ministero, sopra le proposte della Commissione amministrativa.

La direttrice e le maestre debbono essere regolarmente abilitate all'insegnamento delle rispettive classi o materie.

Articolo 15.

A coadiuvare la direttrice nelle sue incombenze ed a rappresentarla in caso di malattia o d'assenza, sarà preposta dalla Commissione una delle maestre, ritenuta più idonea.

Articolo 16.

Il numero e gli stipendi di tutto il personale addetto all'Istituto, sono determinati dal ruolo annesso allo Statuto presente.

Articolo 17.

La direttrice e le maestre avranno alloggio nell'Istituto.

A tutte le spese occorrenti pel loro mantenimento dovranno provvedere cogli stipendi respettivamente assegnati.

Articolo 18.

Le maestre attendono specialmente all'istruzione, le sotto maestre all'insegnamento dei lavori femminili. Esse coadiuvano le maestre nel dare alle alunne una bene intesa educazione.

CAPO QUARTO.

Alunne.

Articolo 19.

Nell'Istituto sono ammesse alunne gratuite e semi gratuite.

Debbono avere, per essere ammesse, non meno di 6 anni, nè più di 11 pel corso inferiore; nè meno di anni 12, nè più di 15 pel corso di complemento a quello inferiore e di preparazione a quello superiore.

Articolo 20.

Le domande di ammissione delle alunne devono essere indirizzate alla Commissione amministrativa, corredate dei seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale, e per quelle che provengano da altro istituto pubblico, oltre i detti documenti, il certificato degli studi compiuti.

CAPO QUINTO.

Istruzione.

Articolo 21.

Gli studi si compiono in 5 anni e sono ripartiti in due corsi, l'uno inferiore di 3 classi, cioè: corso preparatorio, 1ª e 2ª elementare; l'altro superiore di due classi, cioè: 3ª e 4ª elementare. La prima classe elementare sarà divisa in due sezioni.

Articolo 22.

Le materie che s'insegnano nel corso preparatorio, nelle due sezioni della 1ª classe e nella 2ª classe elementare, sono: lettura e nomenclatura, scrittura, aritmetica, lingua italiana, religione e doveri. Le materie che s'insegnano nella 3ª e 4ª classe sono: lingua italiana, lettura e nomenclatura, aritmetica, disegno, geografia, storia, scienze naturali, calligrafia, religione e doveri.

Articolo 23.

Presentandosi il bisogno sarà instituito un corso complementare con programmi eguali a quelli che sono adottati pei corsi preparatori alle scuole normali.

Articolo 24.

In ciascun corso sono obbligatori gli insegnamenti dei lavori femminili e della ginnastica, e nel secondo, oltre quelli, i rudimenti musicali.

Articolo 25.

L'anno scolastico ha principio e termine in conformità dei regolamenti per le scuole primarie.

Articolo 26.

I programmi didattici e gli orari dell'Istituto, preparati dalla direttrice di concerto colla Commissione amministrativa, devono essere sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, salvo a darne notizia al Ministero, il quale occorrendo, farà quelle osservazioni che stimerà opportune.

CAPO SESTO.

Disposizioni generali e transitorie.

Articolo 27.

Pel disimpegno delle mansioni attribuite dall'articolo 9 al consigliere deputato all'amministrazione, questi potrà valersi dell'opera di un applicato, nominato dalla Commissione e retribuito coll'assegno fissato nel ruolo organico unito al presente statuto.

Al medesimo potrà essere affidato anco l'incarico del servizio di cassa, ma in tal caso dovrà prestare idonea cauzione.

Articolo 28.

Con regolamento speciale si provvederà a determinare specificatamente le facoltà della Commissione amministrativa, le funzioni ed i rapporti della direttrice, del collegio delle maestre e delle sotto maestre e del personale di servizio.

RUOLO del personale addetto all'Istituto femminile di S. Giulia, detto del Paradisino in Livorno.

N. dei posti	DENOMINAZIONE DEGLI UFFICI	Stipendio	Totale
1	Direttore	600	600
5	Maestre interne	480	2400
2	Sotto maestre esterne	300	600
1	Applicato che potrà funzionare anche da Tesoriere	480	480
2	Inservienti	240	480
		Totale L.	4560

Visto d'ordine di S. M.
COPPINO.

Il Numero **5143** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della facoltà concessa al Governo coll'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato pei Lavori Pubblici e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione stipulata l'8 dicembre 1887 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze (*interim* del Tesoro) per l'Amministrazione dello Stato e la Società per le ferrovie secondarie romane, rappresentata dal signor Don Fabrizio Colonna principe di Avella, per la trasformazione della concessione della ferrovia a sezione ridotta Ciampino-Nemi, approvata con legge 6 luglio 1875, n. 2608 (Serie 2ª) nella concessione di una ferrovia a sezione normale da Roma a Nemi per Marino-Castelgandolfo-Albano e Genzano.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1887.

UMBERTO.

G. Saracco.
Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Convenzione *per trasformare la concessione della ferrovia a sezione ridotta Ciampino-Nemi, approvata con la legge* 6 *luglio* 1875, *n.* 2608 *(Serie 2ª), nella concessione di una ferrovia a sezione normale da Roma a Nemi per Marino, Castelgandolfo, Albano e Genzano.*

Fra le loro Eccellenze il commendatore avvocato Giuseppe Saracco, Ministro dei Lavori Pubblici, e il commendatore Agostino Magliani, Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e la Società delle Ferrovie Secondarie Romane, rappresentata dal signor Don Fabrizio Colonna principe d'Avella, come da regolare mandato in data sette dicembre 1887, qui allegato sotto il numero I, si è convenuto e si conviene quanto appresso:

Art. 1.

La concessione della ferrovia a sezione ridotta Ciampino-Nemi, approvata con la legge 6 luglio 1875, num. 2608, e di cui è presentemente investita la Società delle Ferrovie Secondarie Romane, siccome subentrata al primo concessionario, è trasformata nella concessione a favore della Società medesima della costruzione e dello esercizio di una ferrovia a sezione normale da Roma a Nemi per Marino-Castelgandolfo-Albano e Genzano; quale concessione è fatta a tutte spese, rischio e pericolo della detta Società.

Art. 2.

Il tratto di detta ferrovia da Roma ad Albano sarà costruito in conformità al progetto d'arte dell'ingegnere Lorenzo Allievi, riconosciuto regolare dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con nota 18 dicembre 1886, n. 3013.

Resta però riservata al Governo l'approvazione degli accordi che il concessionario dovrà prendere con la Società per le Strade Ferrate Mediterranee, all'effetto di regolare l'innesto della linea e il servizio di essa nella stazione centrale di Roma.

Art. 3.

In vista della maggior spesa di costruzione e di esercizio derivante dalla trasformazione della linea e pei benefici che ne avranno le popolazioni interessate, lo Stato accorda, tanto pel tratto Roma-Albano, quanto pel prolungamento da Albano a Nemi, un sussidio annuo di lire 1000 al chilometro per 35 anni, a sensi dell'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e ciò a decorrere dalla data dell'apertura dei detti due tronchi della linea allo esercizio, a seguito di regolare autorizzazione, esclusi però da tale sussidio i tratti che fossero comuni con ferrovie esistenti o con tramvie, o che non fossero in sede propria.

Art. 4.

A titolo di deposito cauzionale per garentire l'adempimento degli obblighi assunti è tenuto il concessionario, entro un mese dalla data del decreto di approvazione della presente Convenzione, a versare una somma in numerario od in titoli al portatore del consolidato italiano 5 per 0|0, equivalente ad un capitale di lire 200,000, imputando in essa il deposito cauzionale di lire centomila già prestato a garenzia della precedente concessione Ciampino-Nemi.

Tale deposito sarà restituito dopo il definitivo collaudo della linea.

Art. 5.

Se la cauzione non sarà completa nel termine prefisso dall'articolo precedente, s'intenderà avere il concessionario rinunziato alla presente concessione, ed il medesimo incorrerà nella perdita del deposito relativo già effettuato senza alcun bisogno di costituzione in mora o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Il concessionario dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici gli studi particolareggiati del tronco da Roma ad Albano entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del presente atto, e sarà tenuto a dare ultimati tutti i lavori relativi nel termine di due anni dalla data della concessione.

Rispetto poi al tronco da Albano a Nemi dovrà presentare gli studi particolareggiati entro due anni dalla data medesima, e compiere i lavori del detto tronco entro due anni dalla notificazione del decreto Ministeriale d'approvazione degli studi medesimi.

Dovrà altresì aver fatto tutte le provviste occorrenti perchè entro gli anzidetti termini l'intera linea possa essere aperta al regolare e permanente esercizio pei trasporti delle persone e delle merci.

Una copia dei progetti, dopo eseguitane l'approvazione, verrà depositata e lasciata negli archivi del Ministero dei Lavori Pubblici (Ispettorato Generale delle Ferrovie).

Art. 7.

Se il termine stabilito dall'articolo precedente scadrà senza che siano ultimati i lavori del tronco Roma-Albano, il concessionario s'intenderà decaduto dalla concessione della intera linea e non potrà più ottenerne una seconda.

Nel caso poi d'inosservanza del termine stabilito per la presentazione degli studi particolareggiati del tronco Albano-Nemi, il concessionario incorrerà nella perdita di una terza parte della cauzione prestata, e se non ultimerà nel termine stabilito i lavori del tronco medesimo decadrà di pieno diritto e senza bisogno di costituzione in mora dalla concessione del detto tronco a sensi e per gli effetti dello articolo 250 della legge sui Lavori Pubblici.

Art. 8.

Tutte le modalità di costruzione e di armamento della linea dovranno essere rigorosamente uniformate alla variata sezione della strada, restando in conseguenza modificate tutte le condizioni stabilite dal capitolato di concessione della ferrovia Ciampino-Nemi.

Nella costruzione della linea sarà adottato il tipo I delle ferrovie economiche, limitando il peso delle ruotaie a chilogrammi 30 per metro lineare.

Art. 9.

Le stazioni e le fermate della linea saranno quelle stesse stabilite dall'articolo 19 del capitolato suddetto, meno quella di Ciampino che rimane esclusa.

Il Ministero si riserva la facoltà di ordinare quelle aggiunte nel numero e nello stabilimento delle stazioni e fermate che in seguito riconoscesse opportune, sentito il concessionario.

Le stazioni e le fermate dovranno essere costruite secondo i tipi approvati dal Ministero, salvo le aggiunte che dopo l'apertura allo esercizio fossero richieste dai bisogni del servizio.

In quelle intermedie le punte degli aghi degli scambi dei binari secondari, saranno stabilite in senso contrario al corso dei treni.

Possono ammettersi scambi lungo la linea dove si trovano officine, cave ecc. ecc., cogli opportuni binari di servizio, proteggendo il binario principale con segnali o con opportuni apparecchi automatici di sicurezza.

Il piano della via ferrata nelle stazioni avrà una pendenza non superiore al tre per cento.

Art. 10.

La durata della concessione sarà di anni 90 a decorrere dalla data del decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art 11.

La franchigia doganale per l'introduzione del materiale dall'estero accordata coll'articolo 25 del precedente atto di concessione s'intende revocata a sensi dell'articolo 12 della legge 5 giugno 1881, n. 240 (Serie 3ª).

Art. 12.

Il Governo si riserva il diritto di prescrivere gli orari ed il numero dei treni sino a tre al giorno in andata e ritorno. All'infuori di questi, aggiungerà il concessionario quei treni e fisserà quegli orari che troverà conformi ai suoi interessi, avendo il debito riguardo alla sicurezza dell'esercizio, coll'obbligo di denunziarli in tempo opportuno al prefetto della provincia.

Gli orari dovranno essere stabiliti in modo che da un treno all'altro decorra almeno mezz'ora.

Art. 13.

Pei trasporti tanto dei viaggiatori che delle merci, dovrà il concessionario presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici i prezzi delle tariffe da considerarsi come massimi agli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui Lavori Pubblici.

Al trasporto di persone e di oggetti per conto del Governo e dei generi di privativa demaniale si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate Mediterranee.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali le stesse norme e riduzioni in vigore sulla rete principale anzidetta.

Art 14.

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo, nonchè pei pacchi postali da una estremità all'altra della linea di strada ferrata concessa o da punto a punto della medesima, sarà fatto gratuitamente dal concessionario.

L'Amministrazione delle poste potrà richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e di dispacci, nonchè i pacchi postali per consegnarli ai capi delle diverse stazioni, i quali ne faranno, per parte loro, consegna agli agenti o delegati dell'Amministrazione delle Poste incaricati di riceverli alle stazioni medesime.

Art. 15.

Il concessionario potrà trasportare gratuitamente sulla ferrovia soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea stessa.

Art. 16.

Il Governo avrà il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la strada ferrata concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali di quella costrutta dal concessionario.

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio della strada ferrata saranno sorvegliate e mantenute dal concessionario.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee le quali abbiano anche fili pel servizio governativo, ove non venga altrimenti stabilito da speciali accordi, saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, ed il concessionario corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma di lire otto al chilometro pel primo filo ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società. Si deve intendere escluso dal prezzo suddetto il cambio dei cordoni, che attraversano le gallerie, ed il prezzo di essi coi relativi arpioni, non che le spese di mano d'opera, le quali saranno pagate a piè di lista.

Gli agenti della ferrovia concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche compatibilmente al loro servizio, e sarà obbligo dei medesimi di denunziare alla prossima stazione telegrafica od all'autorità più vicina competente i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinati alle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo la strada ferrata concessa.

Art. 17.

Il concessionario non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio della sua strada, e sarà perciò sottoposto alla sorveglianza governativa.

Art. 18.

Dietro richiesta del Governo il concessionario dovrà assumere anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti dell'Amministrazione dello Stato e delle istruzioni che verranno date dalla Direzione generale dei telegrafi.

Il concessionario riterrà per sè il 10 per 0/0 delle tasse interne dei telegrammi privati spediti dai suoi uffici, posti in località fornite di uffici del Governo, senza distinzione di orario e diretti a località non provvedute di uffici governativi.

Riterrà il 90 per 0/0 delle tasse dei telegrammi privati interni scambiati fra i suoi uffici, posti in località sprovviste di uffici governativi.

Sarà tenuto a versare nelle casse dello Stato, oltre al rimanente delle tasse interne, di cui agli alinea 1°, 2° e 3° del presente articolo, anche l'ammontare intero delle tasse dei telegrammi di Stato accettati nei suoi uffici per l'interno e per l'estero, e l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati spediti all'estero.

Art. 19.

Il concessionario sarà tenuto di concedere al Governo od a Società concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, ed in caso di dissenso stabilite da arbitri.

Art. 20.

Il concessionario rinuncia ai privilegi che per le diramazioni, intersezioni e prolungamenti di linee, non che per le linee laterali gli potessero competere, a sensi degli articoli 269 e 270 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865.

Art 21.

Tutte le questioni d'indole tecnica ed amministrativa che potranno insorgere in dipendenza della concessione, saranno decise dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio dei Lavori Pubblici, ed occorrendo, anche quello del Consiglio di Stato. Le altre questioni puramente civili saranno deferite al giudizio dei tribunali ordinari.

Però, verificandosi il caso di applicare gli articoli 252, 270 e 284 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, l'atto di compromesso, stabilirà il procedimento ed i termini che dovranno osservarsi dagli arbitri.

Art. 22.

Pel caso preveduto dall'articolo 254 della detta legge, e quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, il concessionario sarà definitivamente decaduto da tutti i diritti della concessione, e le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà dello Stato, il quale sarà libero di conservarlo

o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; ed il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo o prezzo per le opere già eseguite; e rispetto alle provviste sarà in facoltà dello Stato di acquistarle dietro stima fatta indipendentemente dalla loro destinazione o di lasciarle a disposizione del concessionario.

Art. 23.

Il Governo avrà facoltà di riscattare la concessione dopo trenta anni dall'apertura totale della ferrovia all'esercizio, sempre che abbia precedentemente dato diffidamento di un anno al concessionario e mediante il correspettivo stabilito dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

Art. 24.

Pel personale non tecnico assunto dal concessionario al suo servizio, dovranno impiegarsi, per un terzo almeno, militari e volontari congedati, purchè aventi i requisiti morali e l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno venire chiamati.

Art. 25.

Al prefetto della provincia spetterà di regolare le questioni col concessionario.

In caso di dissenso la decisione delle questioni sarà devoluta al Ministero.

Art. 26.

Oltre ai funzionari governativi di cui all'articolo 31 del capitolato approvato colla legge 6 luglio 1875, n. 2608, dovranno essere rilasciati biglietti di libera circolazione sulla linea o sui tronchi di linea al prefetto della provincia e rispettivamente al sottoprefetto del circondario.

Art. 27.

Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni approvate dal Governo pel servizio cumulativo od interno delle altre ferrovie di proprietà dello Stato o dal medesimo sovvenzionate.

Art. 28.

Il materiale di armamento in quanto sia possibile, il materiale mobile ed altro necessario per l'esercizio della linea concessa, saranno provveduti nel Regno, sempreché si possa, ad eque condizioni.

Art. 29.

In tutto quanto non sono modificate dal presente atto, restano ferme le condizioni stabilite dall'atto di concessione della ferrovia Ciampino-Nemi.

Art. 30.

La presente convenzione non sarà valida e definitiva se non dopo la relativa approvazione con decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi otto dicembre dell'anno milleottocentottantasette.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GIUSEPPE SARACCO.

Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro
AGOSTINO MAGLIANI.

Il rappresentante la Società delle Ferrovie secondarie Romane
FABRIZIO COLONNA.

GIANOTTI GIO. VINCENZO testimonio.
NOVELLO FELICE testimonio.

Il Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori Pubblici
MARIANO FRIGERI.

I.

Estratto del processo verbale del Consiglio d'amministrazione della Società Anonima delle Ferrovie secondaria Romane, in data 4 novembre 1887, col quale si conferisce mandato a Sua Eccellenza Don Fabrizio Colonna Principe d'Avella, presidente della Società stessa.

Presenti i signori:
Don Fabrizio Colonna Principe d'Avella, presidente.
Prof. comm. Giovanni Battista Favero, vicepresidente.
Senatore comm. Antonio Allievi.
Comm. Vincenzo Stefano Breda.
Comm. prof. Giuseppe Della Vedova.
Cav. Andrea Sacchetto.
Cav. Pietro Salustri-Galli
Marchese Alessandro Ferrajoli, consiglieri d'amministrazione, ed
Ingegnere Lorenzo Allievi, direttore della Società, e
Avvocato Giulio Navone, segretario.

Omissis ecc.

Il Presidente comunica al Consiglio le trattative col Governo rispetto alla concessione della linea dei Castelli Romani.

Il Consiglio in seguito alle idee svolte nella discussione e in conformità della proposta dell'ingegnere Direttore, delibera di accettare la trasformazione della vecchia concessione Ciampino-Nemi con le modificazioni proposte dal Consiglio di Stato, cioè aumento dell'attuale cauzione e vincolo di una parte della medesima per il compimento del tratto Albano-Genzano-Nemi da eseguire entro termini di tempo prefissi.

Il Consiglio medesimo delega al suo presidente tutte le facoltà necessarie a forma dello statuto sociale per stipulare la relativa convenzione col R. Ministero dei Lavori Pubblici sulle basi indicate.

Per estratto conforme desunto dal libro delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione della Società delle Ferrovie secondarie Romane.

Roma, li 7 dicembre 1887.

Il Presidente del Consiglio delle Ferrovie secondarie Romane
Firmato: FABRIZIO COLONNA.
Il Segretario, Firmato: AVV. GIULIO NAVONE.

Repertorio N. 25435.

Autenticazione di firme.

Regnando Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia,

L'anno milleottocentottantasette, il giorno 7 dicembre in Roma.

Certifico io sottoscritto Alessandro Venuti notaro in Roma residente di studio in via del Pantheon numero 57, iscritto presso il Consiglio notarile di questo distretto, che le sovra poste firme di Sua Eccellenza don Fabrizio Colonna principe d'Avella figlio del vivente principe don Giov. Andrea, ed avv. Giulio Navone figlio del vivente Francesco, il primo Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società delle Ferrovie secondarie Romane (Società anonima con capitale di lire 3,000,000 interamente versato) ed il secondo Segretario della Società suddetta, ambedue a me notaro cogniti, sono vere ed in mia presenza scritte e dei signori Giovanni Venti figlio del fu Vincenzo, romano, domiciliato in via del Babuino n. 66 e Bruschini Vito figlio del vivente Pietro, nativo di San Vito Romano, domiciliato in Roma, vicolo Orbetello n 8, testimoni idonei a forma di legge i quali insieme a me notaro si firmano come appresso previa lettura da me fatta del presente atto.

Questo atto consta di un foglio, è stato scritto da persona di mia fiducia.

GIOVANNI VENTI, testimonio.
TITO BRUSCHINI, testimonio.
ALESSANDRO VENUTI, notaro.

Per copia conforme,
Il Caposezione: M. FRIGERI.

Il Num. **MMDCCLXXXV** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'istituzione delle Camere di commercio ed arti;

Visto il Nostro decreto 15 ottobre 1875, num. 2758 (Serie 2ª), colla quale si provvide al riordinamento della circoscrizione elettorale delle Camere di commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Nusco, in data 20 maggio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Per la elezione dei componenti la Camera di commercio ed arti di Avellino è distaccato dalla sezione elettorale di Bagnoli Irpino il comune di Nusco, il quale costituirà una nuova sezione elettorale autonoma.

Ordiniamo che il presente Nostro decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1887.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto l'articolo 1 del Regio decreto 29 luglio 1882, n 1049;

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1887, n. 8344, col quale è stato indetto il concorso per esami a 45 posti di ingegnere di 5ª classe nel personale tecnico di finanza;

Veduta la relazione della Commissione esaminatrice in data 2 corrente gennaio sul risultato delle prove scritte ed orali dei concorrenti ai posti suddetti;

Determina:

La lista di merito dei vincitori del suddetto concorso a n. 45 posti di ingegnere di 5ª classe nel personale tecnico di finanza, è approvata in conformità della seguente tabella:

1. Cabiati Battista, punti di merito 84/90.
2. Branchi Vittorio, id. id. 75.
3. Albeggiani Cesare, id. id. 72.
4. Fumagalli Ernesto, id. id. 70.
5. Ricci Alessandro, id. id 66.
6. Rainaldi Filippo, id. id. 64.
7. Fioravanti Antonio, id. id. 63.
8. Peddi Matteo, id. id 63.
9. Passera Augusto, id. id. 63.
10. Canepa Gaetano, id. id. 62.
11. Melosu G. Battista, id. id. 62.
12. Bergesio Camillo, id. id. 61.
13. Mele Vincenzo, id. id. 61.
14. Savagnone Enrico, id. id. 61.
15. Foresti Luigi, id. id. 60.
16. De Giovanni Ettore, id. id. 59.
17. Ricci Tommaso, id. id. 59.
18. Pellizzi Ippolito, id. id. 59.
19. Sacerdote Lazzaro, id. id. 58.
20. Palumberi Giovanni, id. 58.
21. Bianchi Crema Francesco, id. id. 58.
22. Scaroina Giuseppe, id. id. 57.
23. Sica Luigi, id. id. 57.
24. Zenari Aristide, id. id. 57.
25. Montella Gabriele, id. id. 57.
26. Orefice Giuseppe, id. id. 57.
27. Battaglia Ferdinando, id. id. 56.
28. Dal Bovo Edoardo, id. id 56.
29. Ferri Aldo, id. id. 56.
30. Carati Giuseppe, id. id. 56.
31. Balzaretti Luigi, punti di merito 56.
32. Malpetti Bartolomeo, id. id. 55.
33. Sardi Vincenzo, id. id. 55.
34. Pez Luigi, id. id. 55.
35. Pizzoli Andrea, id. id. 55.
36. Gelosi Giuseppe, id. id. 54.
37. Ingrassia Salvatore, id. id. 54.
38. Boldrin Ulderico, id. id. 54.

Roma, li 5 gennaio 1888.

Il Ministro: A. MAGLIANI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti dell'11 dicembre 1887:

Martinez Lo Porto Vincenzo, sostituto segretario della procura generale presso la corte d'appello di Catania, è nominato reggente il posto di segretario della stessa procura generale in Catania, coll'annuo stipendio di lire 3,000.

Ricevuti Ballotta Andrea, vicecancelliere della corte d'appello di Palermo, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, coll'annuo stipendio di lire 3,000.

Gardini Palmiro, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Verona, è nominato, a sua domanda, cancelliere della pretura del 1° mandamento di Crema, coll'attuale stipendio di lire 1,800.

De Ambrosi Daniele, cancelliere della pretura di Gambalò, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 dicembre 1887, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa, per altri tre mesi a decorrere dal 16 dicembre 1887, colla continuazione dell'attuale assegno.

Malaspina Antonio, cancelliere della pretura di Ottone, è, in seguito di sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per quattro mesi a decorrere dal 16 dicembre 1887, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Pestarino Domenico, cancelliere della pretura di Ovada, è tramutato alla pretura di Gabiano, a sua domanda.

Bidone Luigi, reggente il posto di cancelliere della pretura di Gabiano, è tramutato alla pretura di Ovada a sua domanda.

Carrani Luigi, cancelliere della pretura di Cecina, è tramutato alla pretura di Portoferraio.

MINISTERO di Agricoltura, Industria e Commercio

Concorso nazionale a premi fra le latterie.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con decreto 8 novembre 1884, bandì il sesto concorso nazionale a premi fra le latterie, per favorire vieppiù l'impianto di queste utili istituzioni e dare incoraggiamento all'industria del caseificio. Ora il Ministero dopo aver sottoposto all'avviso del Consiglio di Agricoltura, nelle sue ultime adunanze, le proposte della Commissione giudicatrice per detto concorso, ha proceduto al conferimento dei premi nel modo seguente:

Alla latteria Sociale di Altissimo (Vicenza) un premio di lire 1000, per i notevoli progressi apportati all'industria del caseificio.

Alla latteria Boldrini e C. in Domo, frazione di Musadino (Como), ed alla latteria Sociale di Fanna (Udine) un premio di lire 1000 ciascuna per i progressi conseguiti nell'imitazione dei formaggi esteri.

Alla latteria Sociale di Soligo (Treviso), ed alla latteria del cav. Antonio Zazzera in Codogno (Milano), un premio di lire 1000 ciascuna per l'uso della scrematrice meccanica, e per i buoni risultati economici ottenuti.

Alla latteria sociale di S. Virgilio (Brescia) — Alla latteria dei fratelli Granelli in Carpenedolo (Brescia) — Alla latteria del cavaliere

G. B. Bellati in Feltre (Belluno) — Al caseificio del cav. Ettore Averoldi in Torbole Casaglio (Brescia), un premio di lire 500 ciascuna per i notevoli miglioramenti apportati al casello, nonchè per i progressi conseguiti nell'industria del caseificio.

Alla latteria Sociale di S Daniele (Udine), un premio di lire 500 per i miglioramenti apportati al caseificio Sociale, e per i progressi conseguiti in tale industria.

Alla latteria del dott. Antonio Bartoluzzi in Grassaga, in territorio di Noventa di Piave (Venezia), un premio di lire 400 per aver iniziato l'industria del caseificio in un territorio che prima ne era sprovvisto.

Alla latteria Sociale di Quarona (Novara), ed alla latteria Sociale del Timonchio di S. Orso (Vicenza), un premio di lire 400 ciascuna per la lodevole amministrazione e per i buoni risultati ottenuti.

Alla latteria Sociale di Cergnai, frazione di S. Giustino (Belluno), un premio di lire 400 per aver riformato e migliorato i locali pel caseificio.

Alla latteria Sociale di Rizzios, frazione di Calalzo (Belluno), ed alla latteria Sociale di Mareson e Pecol, frazione di S. Tiziano di Goima (Belluno), un premio di lire 400 ciascuna per aver costruito un apposito locale pel caseificio.

Alla latteria sociale di Courmayeur (Torino), ed alla latteria Sociale di Bret-St-Cristophe (Torino), un premio di lire 400 ciascuna per la fabbricazione delle fontine.

Ai signori Fancini Francesco, casaro della latteria Sociale di Fanna; Floreano Giuseppe, casaro della latteria Sociale di S. Daniele; Perret Francesco, casaro della latteria Boldrini e C., un premio di lire 50 ciascuno per la diligente opera prestata pel buon andamento dei caseifici cui appartengono.

Medaglia di bronzo e L. 150 al sig. Torsoni Cesare, agente della principessa Buoncompagni per l'opera diligente prestata nella direzione dell'azienda di Fontesegale suddetta.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Concorsi a premii fra le aziende agrarie delle provincie di Macerata, Sondrio e Perugia.

Con decreti Ministeriali dell'11 giugno 1884 e del 14 gennaio 1886, il ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, bandì un concorso fra le aziende agrarie delle provincie di Macerata, Sondrio e Perugia, per conferire premi a quelle che, fatto il confronto con altre, avessero conseguito, in maniera incontestabile, miglioramenti notevoli e degni d'imitazione. Ora il Ministero, dopo aver avuto l'avviso del Consiglio di agricoltura, nelle sue ultime adunanze, sulle proposte presentate dalle singole Commissioni giudicatrici dei predetti concorsi, ha proceduto al conferimento dei premi, nel modo seguente:

Provincia di Macerata.

Premio d'onore in L. 3000 al sig. prof. Attilio Fabrini, per i suoi poderi detti Manciano e Le Pezze (Macerata).

Medaglia d'argento e L. 1000 al sig. Jommi Gaetano per i suoi poderi di Perdefine e Rovigliano nel territorio d'Appignano.

Quattro medaglie di bronzo e L. 500 ai coloni dei suddetti proprietari.

Provincia di Sondrio.

Premio d'onore in L. 3000 al sig. ing. Folanini Francesco per i suoi poderi di Gherbiscione e La Dalgia, situati nei comuni di Fusine, Cedrasco e Berbenno.

Medaglia d'argento e L. 1000 al sig. Del Curto Antonio per la sua azienda detta « al piano di Casletto » nel comune di Prata Camportaccio.

Medaglia di bronzo e L. 200 al sig. Del Curto Eugenio per la direzione dell'azienda anzidetta.

Medaglia di bronzo e L. 100 al sig. Ronconi Luigi, fattore dell'ing. Folanini.

Provincia di Perugia.

Premio d'[illegible] e L. 3000 al sig. conte cav. Eugenio Faina, deputato al [illegible] Orvieto, per la sua tenuta di S. Venanzo.

Medaglia d'argento e L. 1000 alla nobile principessa Isabella Buoncompagni Ludovisi Rondinelli Vitelli per la sua azienda di Fontesegale in territorio di Umbertide.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 614734 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 30, al nome di Gervino Giuseppe-Domenico, *Catterina* ed Angela fu Lorenzo, minori sotto la tutela di Ponzano Pietro, domiciliati a Valmadonna, frazione di Alessandria, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gervino Giuseppe-Domenico, *Maria-Catterina* ed Angela fu Lorenzo, minori sotto la tutela di Ponzano Pietro, domiciliati a Valmadonna, frazione di Alessandria, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 dicembre 1887.

Il Direttore Generale: Novelli.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioe numero 786012 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 30 nome di *Prota Annunziata* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre, Giuliana de Cusatis, domiciliata in Roccagloriosa (Palermo) è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Prota Maria Annunziata* fu Antonio, minore, ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 6 dicembre 1887

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia il ristabilimento del cavo Pera-Dardanelli.

Perdurando l'interruzione con Costantinopoli della via Valona, i telegrammi per la Turchia d'Europa e d'Asia possono essere istradati indistintamente per via di Zante, di ugual tassa della via Valona.

Annunzia pure l'interruzione della linea Moulmein (Innia) e Bangkok (Siam).

I telegrammi per la Cocincina ed oltre, s'istradano per la via Sinpore, riscuotendo le tasse relative.

Roma, 5 gennaio 1888.

Il 6 corrente, nella stazione ferroviaria di S. Giovanni in Croce, provincia di Cremona, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico con orario limitato.

Roma, 7 gennaio 1888.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SEGRETARIATO GENERALE — Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale.

ELENCO *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella prima quindicina del mese di dicembre 1887.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1483	Branca Fratelli (Ditta), in persona di Branca Giuseppe, a Milano.	16 settembre 1887	*A.* Etichetta divisa in due scompartimenti. Il superiore porta l'indicazione: *Fernet Branca dei Fratelli Branca e Comp. Milano Via Broletto N.° 35, vicino alla Chiesa di S. Tommaso;* seguita tale indicazione da avvertenze sulle qualità speciali del prodotto, sul modo di farne uso, ed ancora sul modo di rilevarne le contraffazioni; attraversata poi diagonalmente dal facsimile della firma: *Fratelli Branca.* L'inferiore porta le seguenti indicazioni disposte su sei linee: *Fernet Branca - F.lli Branca. Milano - Carlos F. Hofer et C.ia - Genova - Concessionarios para la - America del Sud;* alle parole Fernet Branca della prima linea è sovrapposta una stella; ed ai lati destro e sinistro dello stesso scompartimento inferiore, che è come diviso in tre parti, vi è il ritratto di Cristoforo Colombo e la figura del Duomo di Milano; ed infine, fra le linee di contorno, al basso, le parole: *Marca depositata.* *B.* Etichetta piccola portante il nome della Ditta *Fratelli Branca e C.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente adoperato per contraddistinguere il Fernet Branca di cui intende far commercio nell'America del Sud.
1507	Strauss Siegmund F. (Ditta), a Francoforte (Germania).	24 ottobre 1887	Figura di un vaso con piede portante fiori ed il motto: *Crescat-Floreat,* posto alla base del vaso stesso. Il colore del fondo e della figura, come le dimensioni possono variare, conservandosi però sempre la disposizione generale ed il motto caratteristico sopracitato. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato dalla Ditta richiedente legalmente in Germania per contraddistinguere i pizzi e merletti di sua fabbricazione, applicandolo sulle scatole e sugli involti contenenti le merci, come anche su manifesti, fatture, carta da lettere e simili relativi alle merci medesime, sarà da essa Ditta adoperato in Italia in egual guisa e sugli identici oggetti, di cui intende far commercio.
1518	Pearson Guglielmo (Ditta), a Milano e ad Amburgo.	21 ottobre 1887	La parola *Creolin,* scritta in carattere corsivo e terminata in un filetto ingrossato verso il fine, che si estende al disotto di essa parola; inoltre le parole: *Guglielmo Pearson - Milano,* disposte al disotto della predetta parola caratteristica *Creolin.* I colori e le dimensioni sono variabili. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, sarà dalla Ditta richiedente usato a contraddistinguere i prodotti disinfettanti di sua fabbricazione, applicandolo sui prodotti medesimi, nonchè sulle scatole, involti, manifesti, fatture e simili.
1520	Fino Luigi et C. e Cavaglion (Società), a Milano.	4 novembre 1887	Figura di un globo terrestre montato su piede, con sopporto semicircolare, esternamente al quale si leggono a destra e a sinistra le parole: *Marca depositata.* Al disopra del globo, e disposta ad arco, leggesi l'iscrizione: *Universal Guano,* mentre al disotto,

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			e distribuite su tre linee, leggonsi le parole: *Società Luigi Fino et C.ia e Cavaglion. Via Savona N. 50 - Milano.* Le dimensioni ed il colore sono variabili, mantenendosi però sempre i tratti caratteristici sopradescritti. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente adoperato a contraddistinguere i concimi ed altri prodotti fertilizzanti, formanti oggetto del suo commercio, applicandolo sui sacchi contenenti i prodotti medesimi, nonchè sugli avvisi, circolari, indirizzi, fatture, fogli da lettere, buste e simili.
1521	Grauss Norberto, a Yenbach (Tirolo) .	7 novembre 1887	Figura di un gallo in piedi col becco aperto. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente dal richiedente in Austria-Ungheria per contraddistinguere i prodotti di sua fabbricazione in genere di falci, e particolarmente le lame per le falci medesime, sarà da lui in egual guisa e sugli identici oggetti adoperato in Italia, dove intende farne commercio.
1450	Compagna Francesco, a Napoli . . .	21 giugno 1887	La parola: *Schiavonea,* in carattere lapidario-tedesco, di doppia dimensione, una più grande e l'altra più piccola. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dal richiedente adoperato a contraddistinguere la liquerizia di sua fabbricazione, imprimendolo con punzone sui pezzi del medesimo prodotto.
1522	Bourjois A. (Ditta), a Parigi	11 novembre 1887	Etichetta circolare più grande ed altra etichetta rettangolare più piccola; comprendenti, la prima le iscrizioni: *Fabrique spéciale de produits pour la beauté des dames - Poudre de riz de Java - A. Bourjois Boul. S. Martin 14 - Paris - Mettre cette poudre avec la houppe - S'essuyer avec un linge;* la seconda le iscrizioni: *Fabrique spéciale de produits pour la beauté des dames - Marque déposée,* le iniziali riunite *AB* e la firma *A. Bourjois.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente adoperato a contraddistinguere la polvere di riso di sua fabbricazione e del quale prodotto intende far commercio in Italia, applicando il marchio medesimo sulle scatole che ne lo contengono; e cioè l'etichetta rotonda sul coperchio, e l'etichetta rettangolare sulla superficie convessa laterale, in modo da unire a guisa di sigillo il coperchio alla parte inferiore delle scatole medesime, formando le due etichette un insieme inseparabile. Tali etichette saranno altresì applicate sugli involti, imballaggi e simili.
1523	Oehlrich A. et C. (Ditta), ad Amburgo (Germania).	18 novembre 1887	Timbro nero di forma tonda, nel quale è superiormente scritto in giro: *Victoria-Vaseline,* in carattere majuscolo stampatello, ed inferiormente pure in giro: *Marque Déposée,* nello stesso carattere. Fra le leggende inferiore e superiore vi sono due stelle. Nel centro poi del timbro vi è la figura di un leone in piedi che tiene le zampe appoggiate ad uno scudo, nel quale è effigiata una croce a tratteggi verticali in campo bianco. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato dalla Ditta richiedente legalmente in Germania per contraddistinguere

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			la vaselina e l'olio di vaselina di sua fabbricazione, sarà in egual guisa e sugli identici prodotti da essa usato anche in Italia, ove intende farne commercio.
1528	Johnson David, a Londra	15 novembre 1887	Scritturazione formata dalle due grandi lettere majuscole *J. B.*, aventi ai lati le parole: *Trade Mark*, in stampatello majuscolo, ed attraversate dalle parole: *Jubilee Powder et Ammunition Johnson Borland System*, disposte su quattro linee in stampatello pure majuscolo. Nell'interspazio havvi impresso in stampa l'anno 1887. Al basso sulle linee inferiori delle grandi lettere *J. B.* havvi poi il fac simile della firma *David Johnson*; David sulla prima delle dette due lettere e Johnson sulla seconda. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato dal richiedente legalmente in Inghilterra per contraddistinguere la polvere e munizione di sua fabbricazione, applicandolo sopra casse, pacchi ed involti d'ogni genere contenenti i prodotti medesimi, come pure su circolari, fatture, carta da lettere, buste, ecc., sarà da esso richiedente adoperato in egual guisa e sugli identici prodotti in Italia, ove intende farne commercio.
1529	Rougier Frères, a Bordeaux (Francia).	22 id. 1887	Etichetta in cui sono raffigurati due mappamondi, sopra dei quali havvi una fascia serpeggiante e contenente la iscrizione: *Lessive des Deux Mondes*, oltre le parole: *Marque Déposée*, poste inferiormente, all'esterno, della fascia medesima. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente adoperato a contraddistinguere la lisciva di sua fabbricazione per l'imbianchimento delle materie tessili, lingeria, seta, lane, ecc., usandolo però indipendentemente dalle dimensioni e dal colore del marchio depositato, eziandio con dimensioni e colori diversi.

Roma, addì 22 dicembre 1887

Il Direttore: G. FADIGA.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

SAVONA, 8. — Stamane è stata inaugurata la Società storica, sotto la presidenza dell'onorevole Boselli.

Sono intervenuti le autorità politiche e militari, la Giunta, i signori Barrili e De Mari, il corpo insegnante, gli studenti e numerosissimi invitati. Vi hanno fatto adesione gli onorevoli Coppino, Mariotti e Pavesi.

Parlarono applauditi il sindaco Brignoni e Barrili, bene auspicando della Società.

L'on. Boselli, nel discorso inaugurale, ha tratteggiato gli scopi della Società, diffondendosi sulla storia degli antichi Liguri, iniziata da Torneroli, Barrili, maggiore Poggi, Perrando ed altri illustri scrittori. Questo discorso fu accolto con vivissimi applausi.

TORINO, 8. — Oggi questa reale Accademia di scienze ha conferito a Pasteur il grande premio mondiale Bressa, di 12,000 lire.

MASSAUA, 8. — Due compagnie del genio lavorano ai trinceramenti nel vallone di Takakat.

Due batterie di artiglieria ed uno squadrone di cavalleria sono trasferiti in prima linea.

Confermasi che oggi il quartiere generale, per essere più vicino al campo di azione, si trasferisce nel forte di Monkullo ove si trova già il capo di stato maggiore, colonnello Viganò.

MASSAUA, 8. — Notizie private recano che Suakim si trova sempre in peggiore condizione causa i Sudanesi che la stringono da vicino. Non consta che i rinforzi attesi sieno arrivati. Gli abitanti presi dalla paura cominciano a fuggire: alcuni di essi giunsero ieri a Massaua.

MASSAUA, 8. — Domani il generale Di San Marzano andrà a stabilirsi al forte di Monkullo.

Il generale Lanza resta comandante della piazza di Massaua e incaricato degli affari coloniali.

Oggi il generale in capo ebbe la visita, da Suakim, del vicario apostolico dell'Africa centrale.

MOSCA, 8 — Dolgorukoff diede un pranzo di gala in onore di lord R. Churchill. Molti personaggi vi erano invitati.

BERLINO, 8. — L'imperatore ha ricevuto nel pomeriggio di ieri la visita del principe Guglielmo e si è coricato di buon'ora. Sua Maestà ha dormito la notte con qualche interruzione.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 7 gennaio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 20	96 20	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 75
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 25
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 15
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	469 »	469 »	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	609 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2210 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1164 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	679 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	5'0 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1030 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	1880
Dette Società detta (Certificati provvisori)	»	500	500	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	2170 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	490 »
Dette Società Immobiliare	»	500	250	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	264 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	240 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	75	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1881	500	500	»	»	500 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	100 77½
	Parigi	*chèques*	»	»	»
4	Londra	90 g.	»	»	25 46
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Dicembre
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 96 45, 96 50, 96 52½, 96 55 fine corr.

Az. Banca di Roma 830, fine corr.

Az. Banca Industriale e Commerciale 672 50 fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1270, 1274, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 5 gennaio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 318.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 148.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 145.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.